

## DOPPIA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE PER SOCI LAVORATORI E AMMINISTRATORI DI SRL

Il socio lavoratore di Srl che percepisce anche compensi in qualità di amministratore, è soggetto ad un:

### DUPlice OBBLIGO PREVIDENZIALE

quello previsto dalla L. n.662/96, in tema di gestione artigiani o commercianti;

quello previsto dalla L. n.335/95, in tema di Gestione separata per i compensi percepiti in qualità di amministratore.

Questa è la certezza che si ricava dalla conversione in legge del D.L. n.78/10, *c.d. Manovra Correttiva del 2010*.

Nel passato, dottrina e giurisprudenza avevano sostenuto l'opposta tesi dell'obbligo di iscrizione ad una sola gestione pensionistica, da individuarsi in base alla prevalenza del lavoro prestato dal soggetto, basandosi sull'interpretazione della L. n.662/96 che prevede, appunto, in caso di esercizio contemporaneo di più attività autonome assoggettabili all'assicurazione obbligatoria, che l'iscrizione debba effettuarsi, a cura dell'Inps, in quella prevista per l'attività alla quale il soggetto interessato si dedichi personalmente in misura prevalente.

L'Inps, dal canto suo, ha sempre ritenuto che la doppia contribuzione fosse invece dovuta, sul presupposto che il carattere della prevalenza della prestazione non fosse da riferire alla Gestione separata.

L'unicità della gestione pensionistica era stata però da ultimo confermata dalla Cassazione a Sezioni Unite, che, con sentenza n.3240/10 del febbraio scorso, sembrava aver messo la parola fine al dubbio da tempo esistente.

Il Legislatore ha definitivamente escluso i rapporti di lavoro degli iscritti alla Gestione separata dall'assoggettamento al principio della prevalenza dell'attività svolta, assumendo una posizione che, come afferma la relazione illustrativa, è unicamente finalizzata alla salvaguardia del gettito contributivo: appare ormai sfumata, dunque, la possibilità di sostenere comportamenti difformi rispetto a quello delineato.

Pertanto, i soci lavoratori e contemporaneamente amministratori di Srl sono (da sempre) tenuti al versamento della doppia contribuzione.

Dal punto di vista delle conseguenze pratiche, si ipotizzi il caso di un soggetto non pensionato che, a titolo di occupazione prevalente, svolga attività lavorativa in una Srl commerciale (della quale sia socio al 60%) e, ulteriormente, percepisca dallo stesso ente anche un compenso per l'attività (secondaria) di amministratore.

Trascurando, per semplicità di analisi, gli impatti sul reddito della società, nella tabella che segue sono riportate le differenti conseguenze che derivano dall'applicazione del criterio dell'unicità di copertura pensionistica e da quello di pluralità, limitandosi a contrapporre il totale dei versamenti annui dovuti con le aliquote in vigore per il 2010. Infatti, l'applicazione dei contributi Inps sul compenso amministratore, che in parte gravano sulla società, modificano la base imponibile su cui deve essere conteggiato il carico previdenziale della gestione commercianti per il singolo socio.

#### Situazione ipotizzata dalla Cassazione

Reddito della società ante compenso amministratore	100.000,00
--	------------

Compenso amministratore	- 30.000,00
Reddito società	70.000,00
Quota di reddito imponibile teorico di spettanza del socio (60%)	42.000,00
Contributi Commercianti dovuti dal socio (20,09% + 7,44 per maternità)	8.445,24


**Situazione dopo la norma interpretativa**

Reddito della società ante compenso amministratore	100.000,00
Compenso amministratore	- 30.000,00
Quota di contributo Inps a carico della società (2/3 del 17%)	- 3.400,00
Reddito società	66.600,00
Quota di reddito imponibile teorico di spettanza del socio (60%)	39.960,00
Contributi Commercianti dovuti dal socio (20,09% + 7,44 per maternità)	8.035,40
Contributi Gestione separata a carico del socio (1/3 del 17%)	1.700,00
<b>Totale carico contributivo sul socio</b>	<b>9.735,40</b>

A seguire si riportano alcune tabelle riepilogative del funzionamento dei regimi contributivi sopra evocati.

<b>CONTRIBUZIONE 2010 PER ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI</b>	<b>CONTRIBUZIONE IVS SUL MINIMALE DI REDDITO (PARI AD EURO 14.334,00)</b>		
	<b>Soggetti</b>	<b>Aliquota</b>	<b>Contributo</b>
	Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	20,09%	2.887,14 annuali (2.879,70 IVS + 7,44 maternità)
	<b>CONTRIBUZIONE IVS SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE</b>		
	<b>Soggetti</b>	<b>Reddito</b>	<b>Aliquota</b>
	Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	Fino a 42.364  Da 42.364,01	20,09%  21,09%
<b>CONTRIBUTO PREVIDENZIALE MASSIMO DOVUTO PER IVS</b>			
<b>Anzianità contributiva</b>	<b>Soggetti</b>	<b>Importi</b>	
Con anzianità contributiva al 31.12.1995	Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	14.467,38	
Privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva		19.010,16	

<b>CONTRIBUZIONE 2010 PER AMMINISTRATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA</b>	<p>Le aliquote dovute per l'anno 2010 sono pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 26,72% per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie quali sarebbero gli amministratori se non assicurati anche presso la gestione commercianti;</li> <li>▶ 17,00% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, come gli amministratori assicurati presso la gestione commercianti.</li> </ul>
--	--



**L'onere contributivo è ripartito** nella misura di 1/3 a carico dell'amministratore e 2/3 a carico della società committente.

I contributi sono dovuti sui redditi conseguiti dagli iscritti **alla gestione separata** fino al raggiungimento di un **massimale di reddito** che, per l'anno 2010, è di euro 92.147,00.

**L'accredito dei contributi** ai fini pensionistici è basato su un minimale di reddito che è pari, per l'anno 2010, ad euro 14.334,00: ciò significa che per vedersi accreditato l'intero anno chi paga il 17% deve aver versato almeno 2.436,78 euro, mentre chi paga il 26,72% deve aver versato almeno 3.830,04 euro. Se il minimale non fosse raggiunto, i minori mesi accreditati saranno determinati in proporzione al contributo versato.